RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 47

Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge. La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attivita' sara' accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute. (1)

Versione in vigore dal 3 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 18 ottobre 1977, n. 792 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima ha effetto dal 1 gennaio 1976.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-47-termini-e-modalita-per-l-attuazione-delle-norme-concernenti-l-opafs

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it